



**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.21**

**News per i Clienti dello studio**

**del 21 maggio 2021**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 28.4.2021 n. 72, l'INPS ha illustrato la **disciplina dei trattamenti di integrazione salariale** ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 regolati dall'art. 8 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"). Con riferimento alla CIGO, **le 13 settimane del DL "Sostegni"**, previste dall'1.4.2021 fino al 30.6.2021, **si aggiungono alle precedenti 12 previste** dall'art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), collocate nel primo trimestre dell'anno in corso. Conseguentemente, i datori di lavoro interessati hanno complessivamente a disposizione **25 settimane di trattamenti di CIGO dall'1.1.2021 al 30.6.2021**. La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per **una durata massima di 28 settimane nel periodo tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021**. Infine, l'INPS ricorda altresì che l'art. 8 co. 8 del DL 41/2021 riconosce ai **datori di lavoro agricoli la possibilità presentare domanda di CISOA** con causale COVID-19 ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, per una **durata massima di 120 giorni**, nel periodo ricompreso **tra il 1.4.2021 e il 31.12.2021**. Tra i vari aspetti, l'Istituto previdenziale chiarisce che **i predetti trattamenti sono fruibili da lunedì 29.3.2021**, in quanto le settimane del DL "Sostegni" comprendono **i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato l'1.4.2021, cadente di giovedì**. A tal fine, l'INPS rende noto che i datori di lavoro che **hanno inviato richiesta per periodi decorrenti dal 1.4.2021**, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, **assegno ordinario e CIG in deroga**, con la medesima causale e **per il periodo dal 29.3.2021 al 31.3.2021**. La domanda integrativa **deve essere inoltrata entro il 31.5.2021** e deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

1



[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

## Premessa

Con la circ. 29.4.2021 n. 72, l'INPS ha illustrato la disciplina dei **trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19** regolati dall'art. 8 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni").

## Periodi di copertura

Con riferimento alla **Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)**, **le 13 settimane** del DL "Sostegni", **previste dall'1.4.2021 fino al 30.6.2021**, si aggiungono alle **precedenti 12 previste dall'art. 1 co. 300 della L. 178/2020** (legge di bilancio 2021), collocate nel primo trimestre dell'anno in corso. Conseguentemente, precisa l'INPS, i datori di lavoro interessati hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti di CIGO dall'1.1.2021 al 30.6.2021.

## Osserva

La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere **trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga** ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo **tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021**.

In merito, l'Istituto previdenziale rileva che la norma in esame **non prevede l'imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione** precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della L. 178/2020 (12 settimane nel periodo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021).

Di conseguenza, le settimane richieste ai sensi della legge di bilancio 2021, che **si collocano anche parzialmente dopo il 31.3.2021**, non riducono il numero delle settimane introdotte dal DL 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti **è aggiuntivo a quello precedente** e, quindi, per il 2021 i **datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti**.

## Osserva

Sul punto, l'Istituto previdenziale ha chiarito **che i predetti trattamenti ordinari e in deroga** sono fruibili da lunedì 29.3.2021, in quanto **le settimane del DL "Sostegni"** comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è **collocato l'1.4.2021, cadente di giovedì**.

A tal fine, l'INPS rende noto che **i datori di lavoro che hanno inviato richiesta per periodi decorrenti dall'1.4.2021**, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31.3.2021. La domanda integrativa deve essere inoltrata entro il 31.5.2021 e **deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza**.

Il provvedimento in esame non prevede l'applicazione di **alcun contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai **citati trattamenti di integrazione salariale**.

L'INPS ricorda infine che l'art. 8 co. 8 del DL 41/2021 **riconosce ai datori di lavoro agricoli la possibilità di presentare domanda di CISOA** con causale COVID-19 ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, **nel periodo ricompreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021**.

### Destinatari

La circolare in questione, oltre a ricordare che destinatari dei predetti trattamenti sono i lavoratori in forza al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni"), evidenzia altresì che il DL 41/2021 consente ai datori di lavoro l'accesso ai nuovi periodi di CIG COVID-19 **a prescindere dal ricorso agli ammortizzatori sociali introdotti dalla L. 178/2020**.

Possono accedere, pertanto, ai nuovi trattamenti del DL "Sostegni" **tutti i datori di lavoro privati**, anche se non hanno **mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19**.

### Termini di invio delle istanze di accesso

Per quanto concerne i termini per l'invio delle domande dei **trattamenti di integrazione salariale** in argomento, l'art. 8 del DL 41/2021, in linea con la disciplina a regime, **stabilisce che le istanze devono essere inoltrate all'INPS**, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto **inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** (31.5.2021 in sede di prima applicazione).

Sul punto, l'INPS ribadisce che **i citati termini decadenziali** non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al **periodo oggetto della domanda** rispetto al quale la decadenza è intervenuta.

Pertanto, laddove l'istanza riguardi **un arco temporale di durata plurimensile**, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al **quale il termine di invio della domanda risulti scaduto** e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

## **Modalità di erogazione delle prestazioni**

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di:**

- anticipare **le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente** (tramite conguaglio contributivo);
- richiedere il **pagamento diretto da parte dell'INPS**, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

### **Osserva**

Sul punto, l'INPS evidenzia come il provvedimento in esame **consenta l'utilizzo del sistema del conguaglio** anche alla generalità delle aziende che richiedono la CIG in deroga (in precedenza, tale possibilità era **limitata alle sole aziende plurilocalizzate**).

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero **entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione**, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

cordiali saluti